



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 marzo 2012  
(OR. en)**

**7354/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0038 (NLE)**

**EEE 14  
DENLEG 26  
MI 160  
ENT 62**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto SEE in merito ad una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare  
nel comitato misto SEE in merito ad una modifica  
dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose<sup>2</sup>.
- (3) È opportuno integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande<sup>3</sup>.
- (4) Il regolamento (CE) n. 110/2008 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose<sup>4</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

<sup>3</sup> GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

<sup>4</sup> GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose<sup>1</sup>, che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto<sup>2</sup> e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.
- (6) Per ridurre i problemi legati al consumo di alcol, gli Stati EFTA possono vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l'immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60% vol.
- (7) Tenuto conto delle caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, il paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE non dev'essere applicato a tali questioni. Di conseguenza, le procedure relative alle richieste e alla registrazione delle indicazioni geografiche saranno affidate alla Commissione anche quando si tratta di domande provenienti dagli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione nel comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

<sup>2</sup> GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto SEE in merito alle modifiche proposte dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE**

**del**

**che modifica l'allegato II**

**(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)**

**dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE", in particolare l'articolo 98,

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose<sup>1</sup>.
- (2) È opportuno integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande<sup>2</sup>.
- (3) Il regolamento (CE) n. 110/2008 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose<sup>3</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione<sup>4</sup>, che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto<sup>5</sup> e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.

---

<sup>1</sup> GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

<sup>2</sup> GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

<sup>3</sup> GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

<sup>5</sup> GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.

- (5) Tenuto conto delle caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, appare opportuno non applicare il paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE a tali questioni. Questa disposizione lascia impregiudicate le altre decisioni del comitato misto SEE.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. La legislazione relativa alle bevande spiritose non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli<sup>1</sup> è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non dovrebbe, pertanto, essere applicata al Liechtenstein.
- (7) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

## *Articolo 1*

Il capitolo XXVII dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE è così modificato:

1. I punti 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio) e 2 (Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione) sono soppressi.
2. È inserito il punto seguente:
  - "9. **32008 R 0110**: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da:
    - **32008 R 1334**: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 si intendono adattate come in appresso:

- (a) le disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 non pregiudicano il diritto degli Stati EFTA di vietare, sulla base di criteri non discriminatori, l'immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60% vol.
- (b) Gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del comitato per le bevande spiritose, di cui all'articolo 25, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo SEE. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato, ma non hanno diritto di voto.
- (c) Il paragrafo 4, lettera d), del protocollo I dell'accordo SEE non si applica al capo III del regolamento (CE) n. 110/2008.

(d) All'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è aggiunto quanto segue:

Categoria di prodotto	Indicazione geografica:	Paese di origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)
15. Vodka	<i>Íslenskt Vodka/Icelandic Vodka</i> <i>Norsk Vodka/Norwegian Vodka</i>	Islanda Norvegia
24. Akvavit/aquavit	<i>Íslenskt Brennivín/Icelandic Aquavit</i> <i>Norsk akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit</i>	Islanda Norvegia
Altre bevande spiritose	Le indicazioni geografiche qui sopra menzionate riguardano prodotti non definiti nel regolamento (CE) n. 110/2008. Pertanto, devono essere completate dalla denominazione di vendita "bevanda spiritosa".  Gli Stati EFTA che producono tali bevande spiritose comunicano alle altre Parti contraenti le definizioni nazionali di questi prodotti.	

10. **32010 H 0133**: Raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53).".

### *Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 110/2008 e della raccomandazione 2010/133/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

*Per il comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del comitato misto SEE*

---